

## **PERMESSO DI SOGGIORNO STRAORDINARIO PER ESIGENZE UMANITARIE DI PROTEZIONE SOCIALE**

- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO;
- qualora la richiesta di tutela sia presentata da una organizzazione non governativa, relazione precisante i motivi a sostegno della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;
- parere dell'Authority per le Pari Opportunità al riguardo delle vittime di tratta e alle vittime di violenza.
- I richiedenti il permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale se provenienti da Stato non aderente all'Accordo di Schengen possono essere esentati dal possesso di visto in corso di validità.

Estratto dell'art. 2 del Decreto Delegato:

1. Tutti i documenti che si allegano alle istanze di concessione di soggiorno o di residenza, devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione in lingua italiana asseverata davanti a competente autorità sammarinese oppure in certificazione plurilingue.
2. I certificati richiesti devono recare data non anteriore a **6 (sei)** mesi precedenti il giorno della presentazione della domanda a meno che il ricevente l'istanza di concessione di soggiorno o residenza non valuti di richiedere certificazione o documentazione con data di compilazione più recente.
4. Nello svolgimento delle funzioni indicate nella Legge n. 118/2010 e successive modifiche ed integrazioni e nel presente Decreto, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, il Dipartimento Affari Esteri, hanno la facoltà di richiedere ulteriore documentazione che si ritiene necessaria alla definizione della pratica agli enti, agli Uffici Pubblici ed agli interessati.
6. Le certificazioni dei dati contenuti negli atti di Stato Civile potranno essere presentate anche tramite modello plurilingue.
7. Nella presentazione della documentazione e/o certificazione riguardante le domande a rinnovo annuale la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, non richiede nuovamente le medesime documentazioni ed o certificazioni presentate nella prima domanda qualora valuti la sufficienza della documentazione e/o certificazione già prodotta.  
In riferimento al precedente comma, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, può comunque richiedere in ogni momento, nuova od aggiuntiva documentazione/certificazione qualora sia ritenuta necessaria.